

(N. 1930)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 marzo 1957 (V. Stampato n. 2564)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1957

Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A e B alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'articolo 15

del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi delle dette materie prime tessili successivi alla vendita posta in essere dal produttore ovvero alla importazione, anche se abbiano subito lavorazioni che comunque non alterino la classificazione dei prodotti ottenuti da tale lavorazione nella tabella allegato A.

Art. 3

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato B, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato B alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

È considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito.

Art. 4.

Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegato B e C, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura del 5 per cento.

Art. 5.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegato A e B, compresa la vendita al minuto.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera b), del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 6.

Non dà luogo ad entrata imponibile:

a) l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato B alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato B, effettuato presso fabbri-

canti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *b*), della tariffa allegato *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere l'esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perchè venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato *B* alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4.

Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'articolo 3.

Art. 7.

Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato *B* alla presente legge nei quali vengono impiegati i tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente articolo 3 è dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicante la qualità, quantità e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorchè appartenenti a questi ultimi.

Art. 8.

Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'articolo 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

Art. 9.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato *C* alla presente legge effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti e agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti o messi su subbio per tessitura.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla imposta ordinaria di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *a*), della tariffa allegato *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato *C*, da parte di industriali che li destinano alle produzioni indicate nel precedente primo comma, è dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4.

Art. 10.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegato *A* e *B* quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 11.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

Voce doganale 687 - Juta e fibre assimilate.

Voce doganale 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale 694 - Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti

Voce doganale ex 752 - Sacchi di imballaggio di juta.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti di cui al presente primo comma sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 12.

Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 è stabilita nella misura del:

a) 5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegato *B* e *C* alla presente legge;

b) 3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

Voce doganale 739 - Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 740 - Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 742 - Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 745 - Cravatte.

Voce doganale 746 - Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile.

Voce doganale 747 - Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti.

Voce doganale ex 748 - Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici.

Voce doganale 749 - Accessori per vestimenta confezionati, non nominati nè compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e centuroni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti.

Voce doganale ex 751 - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani.

Voce doganale 755 - Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati nè compresi altrove.

Art. 13

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

È abrogata la legge 23 dicembre 1950, n. 1019, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

ALLEGATO A.

TABELLA DELLE MATERIE PRIME TESSILI SOGGETTE ALLA
IMPOSTA SULL'ENTRATA « UNA TANTUM ». CON RIFERIMENTO
ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE

- ex 568 — Pasta per carta, destinata alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (statistica 2110, 2112, 2115, 2117, 2120, 2122).
606 — Bozzoli di baco da seta, atti alla trattura.
607 — Cascami di seta.
- 645 — Lane in massa.
646 — Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa.
647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.
648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
650 — Lane e peli, cardati o pettinati.
- 662 — Cotone in massa.
663 — Linters.
664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.
- 679 — Lino.
680 — Ramiè.
685 — Canapa e ginestra.
686 — Abaca e manilla.
688 — Altre fibre tessili vegetali, non nominate, nè comprese altrove.
- ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.

Materie comunque impiegate per la produzione di fibre tessili sintetiche.

ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
SULL'ENTRATA « UNA TANTUM », CON RIFERIMENTO ALLE
VOCI DELLA TABELLA DOGANALE

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.

- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Filo o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue non preparati per la vendita al minuto.
- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
- 642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
- 643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 — Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 — Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
- 659 — Tessuti di crini.
- 660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati, nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati
- 671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati.
- 673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 — Tessuti di cotone, misti.
- 676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÉ

- 681 — Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
- 682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 — Tessuti di lino o di ramié.
- 684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
- 696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E GALLONI - PASSAMANERIA - TULLI
- TESSUTI A RETE - PIZZI - GUIPURES E RICAMI

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 — Tappeti da pavimento, altri.
- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
706 — Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA —
TESSUTI SPECIALI — TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI
DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste.
712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
717 — Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali.
719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccato, a superficie liscia o impressa a secco.
724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
728 — Tessuti gommati, non nominati nè compresi altrove.
729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè compresi altrove.
730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati nè compresi altrove.

MAGLIERIA

- 733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
- CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI

- 750 — Coperte confezionate.
ex 751 — Biancheria da toletta per i soli asciugamani.
ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi ecc.), di tessuto.
767 — Campane di feltro per cappelli.
ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

ALLEGATO C.

TABELLE DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ALL'INDUSTRIALE TESSITORE CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.

655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.

667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.

668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÉ

681 — Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.

690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONI

I. — L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente dall'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. — È esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689-a) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.